

FE.NA.L.C.

FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI A.P.S.

STATUTO NAZIONALE

Proposto ed approvato nella seduta congiunta del Comitato di Presidenza e della Direzione Nazionale del 27 Maggio 2021 ed approvato nella seduta del Congresso Nazionale FE.NA.L.C. A.P.S. del 12 Novembre 2021

INDICE

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 4 |
| TITOLO I - FINALITÀ, OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE | 5 |
| Articolo 1 - Scopi e oggetto sociale | 5 |
| Articolo 2–L'Organizzazione delle attività..... | 11 |
| Articolo 3 - Rapporti con istituzioni..... | 11 |
| Articolo 4 - La sede ed il logo | 12 |
| Articolo 5 - Le pari opportunità | 13 |
| TITOLO II - I SOCI..... | 14 |
| Articolo 6 - Articolazione degli associati | 14 |
| Articolo 7 - Diritti degli associati | 14 |
| Articolo 8 - Doveri degli associati | 15 |
| Articolo 9 - Soci Collettivi | 16 |
| Articolo 10 - Conoscenza delle norme associative..... | 16 |
| Articolo 11 - Acquisizione e decadenza della qualifica di associato..... | 17 |
| Articolo 12 - Titoli di merito | 18 |
| Articolo 13 - Riconoscimento ai fini sportivi | 18 |
| TITOLO III - STRUTTURA..... | 20 |
| Articolo 14 - Articolazione dell'Associazione | 20 |
| Articolo 15 - Organi dell'Associazione..... | 20 |
| TITOLO IV- CONGRESSO NAZIONALE..... | 22 |
| Articolo 16 - Il Congresso Nazionale..... | 22 |
| TITOLO V - ORGANI DIRETTIVI CENTRALI | 26 |
| Articolo 17 - La Direzione Nazionale | 26 |
| Articolo 18 - Il Comitato di Presidenza Nazionale..... | 29 |
| Articolo 19 - Il Presidente Nazionale | 32 |
| Articolo 20 - Il Vice Presidente Nazionale | 34 |
| Articolo 21 - Il Tesoriere Nazionale | 34 |
| Articolo 22 - Il Segretario Generale Nazionale | 35 |
| Articolo 23 - Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori quale Organismo Nazionale di Controllo | 35 |
| Articolo 24 - Organizzazioni generate dalla FENALC | 37 |
| TITOLO VI - CONGRESSI E ORGANI REGIONALI | 39 |
| Articolo 25 - Gli Organi Regionali | 39 |
| Articolo 26 - Il Congresso Regionale..... | 39 |
| Articolo 27 - Il Comitato Regionale ed il Consiglio Regionale | 40 |
| Articolo 28 - Il Presidente Regionale | 42 |

| | |
|--|----|
| TITOLO VII - CONGRESSI E ORGANI TERRITORIALI | 44 |
| Articolo 29 - Gli organi provinciali | 44 |
| Articolo 30 - Il Congresso Provinciale | 44 |
| Articolo 31 - Il Comitato Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale..... | 46 |
| Articolo 32 - Il Presidente Provinciale | 47 |
| Articolo 33 - Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori..... | 48 |
| Articolo 34 - Durata in carica degli Organi | 49 |
| Articolo 35 - Norma transitoria | 49 |
| TITOLO VIII - IL PATRIMONIO | 50 |
| Articolo 36 - Costituzione del patrimonio | 50 |
| Articolo 37 - Le fonti di finanziamento..... | 51 |
| TITOLO IX- AUTONOMIA DELLA FENALC | 52 |
| Articolo 38 - Autonomia degli organi | 52 |
| TITOLO X- ORGANI DI GIUSTIZIA | 53 |
| Articolo 39 - Composizione e funzionamento degli organi di giustizia | 53 |
| Articolo 40 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri | 54 |
| Articolo 41 - Il Collegio dei Garanti | 55 |
| Articolo 42 - La Commissione d'appello | 56 |
| Articolo 43 - Il Procuratore sociale | 57 |
| Articolo 44 - Vincolo di giustizia | 57 |
| Articolo 45 - Decisioni degli organi..... | 57 |
| Articolo 46 - Eleggibilità alle cariche | 57 |
| Articolo 47 - Incompatibilità..... | 59 |
| TITOLO XI- NORME FINALI | 60 |
| Articolo 48 - Le modifiche statutarie..... | 60 |
| Articolo 49 - Scioglimento dell'Associazione..... | 60 |
| Articolo 50 - Norme transitorie | 61 |
| Articolo 51 - Disposizioni urgenti | 61 |
| Articolo 52 - Norma di rinvio | 61 |

PREMESSA

La FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI – Associazione di Promozione Sociale, ovvero in breve “FENALC APS” è un’associazione nazionale di promozione sociale liberamente costituita che svolge attività nel settore del sociale, della solidarietà, della cultura, dello sport, del tempo libero e del turismo sociale, fondata il 29 novembre 1978 a Roma con atto del Notaio Pietro Polidori in Roma.

La Federazione non ha scopo di lucro. Essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Federazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione è denominata “FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI – Associazione di Promozione Sociale” per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017n. 117 e successive modifiche e integrazioni, ovvero in breve “FENALC APS” (**in seguito FENALC**).

La Federazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS”.

La FENALC, ad oggi, è riconosciuta pro-tempore dal Comitato Italiano Paralimpico CIP quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico. La FENALC è, inoltre, riconosciuta pro-tempore dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreti del 23 dicembre 1984 e 12 gennaio 1985 ed è iscritta nel Registro di cui all’articolo 45 del d.lgs. 117/2017. Ai sensi dell’articolo 41 del medesimo decreto, essa intende operare quale Rete Associativa.

TITOLOI - FINALITÀ, OGGETTO SOCIALE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Scopi e oggetto sociale

1. La Federazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari.

La Federazione opera senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, è apolitica, apartitica e aconfessionale. La Federazione opera a livello nazionale, europeo ed internazionale per la promozione e organizzazione di attività fisico sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze della FENALC, e in caso di adesione, del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ancorché con modalità competitive, del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) della normativa sportiva antidoping NADO Italia e di eventuali altri Enti.

La FENALC è un'organizzazione democratica che si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere le attività sociali, solidali, culturali, sportive, educative, artistiche, musicali, ricreative e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini per un migliore impiego del tempo libero.

La FENALC cura il perfezionamento ed il mantenimento psicofisico degli individui e la tutela della salute per tutti i cittadini. Stimola i giovani all'amore, al lavoro ed allo studio, assistendoli nella loro formazione apartitica-politico-sociale, aiutandoli a rendersi cittadini coscienti dei propri doveri e dei diritti civili e democratici, mediante lo sviluppo del libero associazionismo su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale, riconoscendo in esso funzione democratica e di arricchimento nelle relazioni fra gli uomini.

La FENALC dedica particolare attenzione ai cittadini della terza età, promovendo conservazione della salute, stimolando lo sviluppo dell'integrazione sociale in modo da mantenerli e renderli attivi nella vita sociale.

La FENALC è un'associazione che svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti affiliati, nel settore sportivo, culturale, assistenziale, sociale, con una specifica attenzione ai soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'inserimento della vita sociale, soprattutto

nell'area del disagio giovanile.

LA FENALC, nello svolgimento della funzione di promozione sportiva e sociale, dedica particolare cura ed attenzione alle attività dei diversamente abili, stipulando apposite convenzioni.

A tal fine La FENALC si propone di:

- a) promuovere e stimolare, a livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, il coordinamento delle attività del tempo libero tra gli associati, gli affiliati e con gli enti con cui la Federazione o i suoi associati collaborano;
- b) coordinare, nell'interesse generale, le iniziative a carattere cittadino, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, per le discipline ed i settori di attività in cui opera la Fenalc, in ossequio al vigente Statuto sociale;
- c) curare la formazione dei propri quadri dirigenti, nonché dei tecnici e volontari, dell'associazione e dei propri associati, per una migliore attuazione dei programmi di attività istituzionale. Promuovere, organizzare e sostenere corsi di formazione per figure presenti nell'ambito di tutto il settore no-profit (es. animatori sociali, animatori del tempo libero, tecnici per la promozione sportiva, turistica, teatrale, musicale, mediatore sociale, mediatore culturale, mediatore tra religioni, ecc.), con la possibilità di richiedere riconoscimento e accreditamento agli Enti preposti provinciali, regionali, nazionali, europei ed internazionali;
- d) curare la formazione dei propri associati e del cittadino per l'osservanza dei doveri cui è chiamato, come uomo, come cittadino d'Italia e d'Europa, come socio della Federazione, nonché alla rivendicazione e tutela dei propri diritti e, tra essi, assumono valore prioritario quelli alla vita, alla salute, alla istruzione, al lavoro, al tempo libero e alle tradizioni popolari. In tal senso la FENALC promuove ed organizza associazioni, consulte e comitati per il migliore svolgimento di attività per la tutela della vita, della salute, dell'istruzione, del lavoro ecc.; promuovere ed organizzare, inoltre, corsi ed attività di formazione del cittadino, nonché quelli di formazione professionale e continua, in particolare nei settori di pubblica utilità, tra i quali, prioritariamente quelli riferiti ai settori dei beni culturali e ambientali, anche al fine di realizzare scambi culturali con altri Paesi nell'ambito di progetti regionali, nazionali, europei e internazionali;
- e) favorire la costituzione di sodalizi negli ambienti ospedalieri e di cura (con particolare attenzione alle case di riposo per gli anziani ed ai centri di igiene mentale), negli ambienti di lavoro, nelle comunità previste dai nuovi livelli istituzionali di decentramento e nelle scuole, al fine di stimolare, in un

- quadro di partecipazione democratica, tutte quelle attività ed iniziative tese alla crescita civile, morale e culturale del cittadino;
- f) promuovere, nei quartieri delle città, nei piccoli centri, anche all'interno del mondo dell'imprenditoria nei vari settori, la realizzazione di centri sociali polivalenti, cral, associazioni, aperti a tutti i cittadini che possano rappresentare un momento di aggregazione e partecipazione di tutti i ceti sociali, di tutte le età, al di fuori di ogni condizionamento partitico o confessionale;
 - g) promuovere, favorire e realizzare gruppi di volontariato che svolgano la loro attività a favore delle categorie deboli (disabili, anziani, emarginati, bambini ecc.), al fine di creare momenti di solidarietà ed integrazione sociale e di concreto aiuto;
 - h) organizzare progetti ed attività sociali, culturali, ricreative, di volontariato, del tempo libero su scala cittadina, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, anche con altri partner istituzionali, tese a concedere agevolazioni, aiuti e sostegno agli anziani, agli svantaggiati, e alle cosiddette categorie deboli di cittadini, ma anche tese a favorire l'integrazione multi razziale e multi religiosa;
 - i) promuovere, favorire e realizzare progetti ed attività su scala cittadina, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, anche con altri partner istituzionali, con l'obiettivo di combattere lo sfruttamento individuale e sociale, il bullismo, il disagio giovanile, l'usura, la droga, l'alcolismo, ecc.;
 - j) promuovere ed organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ancorché con modalità competitive;
 - k) promuovere ed organizzare attività fisico sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CIP, delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), delle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e nel rispetto della normativa sportiva antidoping NADO Italia;
 - l) promuovere ed organizzare attività fisico sportive per normodotati, integrate con disabili o esclusivamente per disabili, con finalità promozionali e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze di altri Enti sportivi nazionali ed internazionali o della FENALC stessa;

- m) informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività della FENALC;
- n) promuovere la tutela dei diritti del consumatore, del cittadino, delle persone disabili, la cooperazione culturale, il servizio civile, la protezione civile, e di ogni altra attività di difesa delle libertà civili e dei diritti assoluti riconosciuti dalle norme primarie, vigenti e seguenti;
- o) promuovere e sviluppare la costituzione di circoli, associazioni con finalità ricreative, sociali, culturali sportive, società sportive, gruppi di interesse, cooperative, cral ed altre aree di attività, per la crescita di una nuova cultura associativa su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale e tra gli italiani che lavorano all'estero;
- p) promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, a ripristinare ambienti causati dalla vita quotidiana dell'uomo, a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio, gli ecosistemi acquatici, la flora e la fauna ivi presente, a promuovere nelle stesse attività sportive e di ricerca e tutela, compatibilmente con la sostenibilità ambientale;
- q) sviluppare l'attività di indagine e di ricerca finalizzata alla promozione ed alla diffusione della attività istituzionale della Federazione e di tutto l'associazionismo collegato e non.

2. La FENALC persegue gli scopi di cui al comma 1 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ex art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio nell'ambito delle attività elencate nelle seguenti macro aree:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t)];
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e

- al contrasto della povertà educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
 - f) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
 - g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera e)];
 - h) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera f)];
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)];
 - j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
 - k) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera j)];
 - l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera m)];

- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q)];
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera r)];
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera s)].

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dalla Federazione a favore, degli affiliati, degli associati e di loro familiari.

3. La Federazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e seguente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato di Presidenza.

4. La Federazione può, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo vigente e seguente.

5. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti affiliati, associati. I soci volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai soci volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato di Presidenza. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nel rispetto delle norme vigenti e seguenti.

6. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i.

Articolo 2–L’Organizzazione delle attività

1. Nell’ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, la Federazione realizza, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) acquisire e gestire, anche su mandato, strutture, aree e impianti per le attività turistiche e alberghiere, sociali, sanitarie, prevenzione e ricerca, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva, sale di intrattenimento, strutture per lo svolgimento di rappresentazioni artistiche, musicali e comunque ad esse connesse, in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;
- b) svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
- c) rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi dei sodalizi affiliati, associati, delle società sportive e dei circoli e associazioni culturali e ricreativi, nonché dei singoli associati, giovani, anziani, lavoratori e pensionati, anche non comunitari con particolare riferimento ai minori non accompagnati;
- d) stipulare convenzioni e/o protocolli d’intesa e/o contratti con società, Enti privati e pubblici e altre entità sociali ed economiche, al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia delle associazioni affiliate che della Federazione stessa;
- e) promuovere, in attuazione del disposto di cui all’art. 78 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni, l’istituzione di Centri di Assistenza Fiscale;
- f) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazione dei propri organi;
- g) costituire Associazioni, Fondazioni e/o altri soggetti giuridici utili per lo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1.

2. La Federazione intende, altresì, svolgere le attività stabilite all’articolo 41 comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017 per le Reti associative.

Articolo 3 - Rapporti con istituzioni

1. La FENALC stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con tutti i Ministeri competenti, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, il Forum Nazionale del Terzo Settore, il CONI, il CIP, le

Federazioni sportive, con le organizzazioni culturali, sportive e ricreative nazionali ed internazionali ecc. .La FENALC, salvaguardando la propria autonomia, può aderire a Comitati unitari con altri Enti pubblici e privati e Federazioni e Associazioni, promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società, anche se di capitali, purché senza fini di lucro, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità della FENALC e che comunque con essa non in contrasto o che perseguano scopi affini.

Articolo 4 - La sede ed il logo

1. La FENALC ha sede legale in Roma e sede operativa in Latina e ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La FENALC può aprire sedi secondarie in Italia, nella Comunità Europea e in tutti gli altri Continenti del Mondo.
2. La FENALC ha un ordinamento interno a base democratica, si ispira alla concezione cristiana della vita, opera attraverso proprie Associazioni, con proprie strutture centrali e periferiche su tutto il territorio Nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e in Stati esteri, attivate con delibera del Comitato di Presidenza Nazionale, ratificate dalla Direzione Nazionale nella prima riunione utile.
3. Il simbolo della FENALC è costituito da tre vele a partire dalla prima a sinistra di dimensioni più grandi, scalando fino alla terza a destra di dimensioni più piccole, tutte e tre di colore giallo e il punto di partenza di tutte e tre è il gambo della lettera "l" minuscola della parola Fenalc scritta con la solo "F" in maiuscolo e con colore azzurro e al rigo sotto lungo tutta la lunghezza della parola Fenalc c'è la scritta "Federazione Nazionale Liberi Circoli" con le lettere iniziali in maiuscolo. La bandiera è configurata con il logo della FENALC e con il simbolo dell'Associazione.
4. Il logo della FENALC, la denominazione **FE.NA.L.C. FEDERAZIONE NAZIONALE LIBERI CIRCOLI Associazione di Promozione Sociale** e il suo acronimo **FE.NA.L.C. A.P.S.**, sono di esclusiva titolarità della Federazione e potranno essere utilizzati, nelle due modalità, esclusivamente dalla Federazione stessa, dalle proprie strutture centrali, regionali e provinciali e sempre previa richiesta e conseguente autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.
5. Il logo FENALC e il segno distintivo FENALC o FE.NA.L.C. o in altro modo elaborato nella scrittura, sono tutelati da quanto previsto dal Codice Civile e la competenza della gestione è dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

6. In corrispondenza a quanto disposto nello statuto, i Comitati territoriali FENALC, quali organi dell'Associazione come previsto dall'art. 15 del presente statuto assumeranno unicamente le seguenti denominazioni, salvo diverse autorizzazioni in deroga dell'Ufficio di Presidenza Nazionale:
 - a) per i Comitati Regionali, la denominazione sarà: "COMITATO REGIONALE FENALC" (seguito dal nome della Regione di appartenenza) e dall'acronimo "APS" (es. COMITATO REGIONALE FENALC LAZIO APS);
 - b) per i Comitati Provinciali, la denominazione sarà: "COMITATO PROVINCIALE FENALC" (seguito dal nome della provincia di riferimento) e dall'acronimo "APS" (es. COMITATO PROVINCIALE FENALC ROMA APS). In caso di deliberazione da parte del Comitato di Presidenza Nazionale, per esigenze motivate e utili alla crescita della Federazione, di ulteriore comitato nella medesima provincia, la denominazione sarà generata con un numero progressivo (es. COMITATO PROVINCIALE FENALC ROMA 2 APS).
7. I Settori Sportivi riconosciuti, quali organi tecnici della Federazione, ai sensi dell'art. 15 co.2, istituiti con atto deliberativo della Direzione Nazionale, assumeranno ugualmente la denominazione: "Settore" (a seguire la disciplina sportiva organizzata) e dall'acronimo "APS ASD" (es. SETTORE CICLISMO FENALCAPS ASD).

Articolo 5 - Le pari opportunità

1. La FENALC è un'Associazione retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
2. La FENALC stabilisce con Regolamento organico, redatto ed approvato dalla Direzione Nazionale, le norme per il proprio funzionamento associativo e per l'organizzazione e lo svolgimento delle varie attività ivi compresa la gestione e tutela dei dati.

TITOLO II - I SOCI

Articolo 6 - Articolazione degli associati

1. La FENALC è composta da soci:
 - a) individuali (persone fisiche)
 - b) collettivi (enti associativi)
2. Il socio è colui che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l'associazione si prefigge espressi nel presente statuto.

Sono soci individuali i soggetti che si associano autonomamente e direttamente alla FENALC tramite i Comitati Regionali e Provinciali: (i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori e tutti coloro che aderendo singolarmente partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo).

Sono soci collettivi le associazioni di promozione sociale e/o sportive dilettantistiche, le società sportive (monosportive o polisportive), i club, i cral, i centri di formazione, i centri sportivi e ogni altro sodalizio e/o organizzazione plurisoggettiva che abbia finalità non in contrasto con gli scopi della FENALC. Tutti i sodalizi che aderiscono alla FENALC dovranno essere dotati di un proprio statuto che non sia in contrasto con quello nazionale e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e sede operativa.

Gli statuti dei soci collettivi devono prevedere la partecipazione dei propri soci alla vita associativa del sodalizio ed alla elezione degli organi di rappresentanza. I sodalizi che aderiscono alla FENALC come soci collettivi dovranno adottare per i propri associati la tessera FENALC valida per l'anno in corso.

È consentita l'affiliazione alla FENALC anche per via telematica, secondo la Circolare del Tesseramento Sociale annualmente emanata dalla Direzione Nazionale su proposta del Comitato di Presidenza Nazionale.

3. Tutti i soci hanno identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi, come previsto agli artt. 7 e 8 del presente Statuto.

Articolo 7 - Diritti degli associati

1. Ogni socio della FENALC ha diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dalla FENALC rispettandone le norme previste dai regolamenti;
 - b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni della FENALC;
 - c) Esprimere, nelle sedi deputate ed ai vari livelli, il proprio voto per la scelta dei dirigenti della FENALC nonché per l'approvazione e la modifica dello

statuto;

d) esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:

- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117;
- bilancio sociale di cui all'art. 14 di cui del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117;
- libri degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direzione Nazionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Presidenza Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e degli altri organi sociali previsti dall'art. 15 dello Statuto;
- registro dei volontari di cui all'art. 17 del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117.

2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede legale della FENALC, previa richiesta scritta da inoltrare all'Ufficio di Presidenza, entro 60 giorni dalla stessa.

3. La qualità di associato si perde per recesso, per decadenza o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Presidenza con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie o regolamentarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo ecc.. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata o pec al Presidente dell'Associazione. Il recesso è comunicato dall'associato tramite lettera raccomandata o pec al Comitato Provinciale e, per suo tramite, alla Presidenza Nazionale. Esso è immediatamente efficace e non dà diritto alla restituzione della quota associativa per l'anno in corso. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Presidenza in caso di mancato pagamento della quota associative oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 8 - Doveri degli associati

1. Ogni socio della FENALC ha il dovere di:

- a) osservare e rispettare le norme emanate dallo Statuto sociale, dei Regolamenti Nazionali riguardanti i vari settori e discipline sportive ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione;
- b) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente dall'ente affiliato FENALC cui aderisce;
- c) assicurare la democraticità negli organi (per le società, circoli o gruppi) garantendo l'assenza di lucro e la elettività delle cariche;

- d) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'ambito della FENALC attraverso i suoi organi, pena l'espulsione dalla FENALC;
 - e) rispettare i principi dell'ordinamento giuridico sportivo ed il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal CIP, ecc..
2. È fatto divieto di tesseramento a coloro che hanno subito provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP.
- Altresì è sancito il divieto di tesseramento per un periodo di (10) anni per quanti volontariamente si sono sottratti con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte dell'Ufficio di Presidenza Nazionale della FENALC sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.
3. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 9 - Soci Collettivi

1. I soci collettivi hanno diritto:
- a) di partecipare alle attività promosse dalla FENALC;
 - b) di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni della FENALC;
 - c) di voto esercitabile su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte del Congresso Nazionale.
2. I soci collettivi hanno il dovere:
- a) di osservare le norme e i regolamenti della FENALC nonché le deliberazioni assunte dagli organi di direzione anche a mezzo circolari anche se pubblicate solo sul sito;
 - b) di rispettare le modalità di affiliazione alla FENALC e le condizioni economiche stabilite dagli organi sociali;
 - c) di costituirsi nel rispetto delle norme vigenti e dotarsi di uno statuto proprio che non sia in contrasto con quello della FENALC;
 - d) di avere e/o realizzare un'organizzazione atta a seguire tutte le disposizioni, iniziative, attività e scopi della FENALC.

Articolo 10 - Conoscenza delle norme associative

1. Tutti gli associati sia individuali sia collettivi, al momento dell'adesione alla FENALC, devono prendere visione delle norme e disposizioni, tutte, che regolano i rapporti associativi ed in particolar modo delle condizioni e delle garanzie stipulate dalla FENALC con primarie Compagnie assicurative per gli infortuni dei soci, la responsabilità civile ed ogni altra forma di tutela che gli

organi di direzione dei sodalizi intendono sottoscrivere per le attività e discipline sportive, impegnandosi a farle osservare, salvo eventuale deroga nell'ipotesi in cui l'ente affiliata sia già assicurato per i rischi sopra menzionati.

2. L'adesione alla FENALC comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel comma precedente.

Articolo 11 - Acquisizione e decadenza della qualifica di associato

Le domande di affiliazione vengono presentate al Comitato Provinciale FENALC cui l'associazione (socio collettivo) aderisce e, per suo tramite, al Comitato di Presidenza Nazionale. L'affiliazione al Comitato Provinciale è condizione necessaria per l'affiliazione alla FENALC.

In assenza del Comitato Provinciale, la domanda di affiliazione alla FENALC può essere inoltrata direttamente alla Presidenza Nazionale che la inoltra al Comitato Provinciale territorialmente più prossimo, a cui l'associazione (socio collettivo) aderirà fino al momento in cui si verificheranno le condizioni per la costituzione di un Comitato Provinciale nella provincia di appartenenza.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato di Presidenza, anche per il tramite del Comitato Provinciale, deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione al Legale Rappresentante dell'ente interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Nazionale dei Probiviri.

I Comitati Provinciali devono comunicare, periodicamente e nel rispetto delle regole previste dalla Circolare annuale del Tesseramento Sociale, alla Presidenza Nazionale, l'elenco degli associati (soci collettivi). Il Comitato di Presidenza approva, secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale, la loro affiliazione. Gli Associati (soci collettivi) dovranno munire i propri aderenti della tessera annuale della Federazione.

Ogni associato (socio collettivo) ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede della FENALC, previa richiesta scritta e motivata da inoltrare almeno entro venti giorni prima della data proposta per l'accesso.

Gli associati versano ogni anno la quota associativa per il tramite del Comitato Provinciale FENALC, approvano e rispettano il proprio statuto, nonché le previsioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi della FENALC. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Lo statuto dell'Associato (socio collettivo) deve prevedere:

- assenza di scopo di lucro;
- divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fatte salve specifiche

- deroghe previste per le cooperative sociali;
- nessuna limitazione alla partecipazione democratica dei soci;
 - obbligo di redazione del bilancio di esercizio, nelle forme richieste dalla forma giuridica e dalla categoria di appartenenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
 - che la quota sociale non sia trasmissibile;
 - obbligo, in caso di scioglimento dell'Associazione di devolvere il patrimonio sociale ad altre Associazioni che abbiano finalità analoghe, ovvero a particolari categorie di Enti previste dalla categoria di appartenenza.

La qualità di associato (socio collettivo) si perde per recesso, per decadenza o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato di Presidenza con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato (socio collettivo) dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri, mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente dell'Associazione. Il recesso è comunicato dall'associato tramite lettera raccomandata o pec al Comitato Provinciale e, per suo tramite, all'Ufficio di Presidenza Nazionale. Esso è immediatamente efficace e non dà diritto alla restituzione della quota associativa per l'anno in corso. La decadenza è deliberata dal Comitato di Presidenza in caso di mancato pagamento della quota associative oltre i termini stabiliti dal Comitato di Presidenza. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative. La perdita della qualifica di socio comporta l'obbligo comunque di ossequio di tutte le norme e disposizioni previste per le relative ipotesi, ivi comprese le disposizioni per la gestione dei dati e documenti e passaggio di consegne ove debba avvenire.

Articolo 12 - Titoli di merito

1. A riconoscimento di meriti acquisiti, la Direzione Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, può conferire particolari titoli di merito e onorificenze a coloro che assicurano significativi vantaggi alla FENALC.

Articolo 13 - Riconoscimento ai fini sportivi

1. Il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, avviene da parte del CONI e/o del CIP o, se a ciò delegata, da parte della Direzione Nazionale della FENALC o da eventuali altri Enti.
2. Per ottenere il riconoscimento sportivo, gli statuti delle Società o

Associazioni sportive:

- a) devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI e/o del CIP o, se a ciò delegata dalla Direzione Nazionale FENALC o da eventuali altri Enti;
- b) devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e/o del CIP e/o di eventuali altri Enti, nonché allo statuto ed ai regolamenti FENALC;
- c) devono conformare la loro struttura ed i rispettivi statuti alle prescrizioni contenute nell'art. 90 della legge 289/2002;
- d) deve essere sancito il rispetto del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e/o del CIP e/o di eventuali altri Enti, da parte dei tesserati e dei dirigenti delle predette associazioni.

TITOLO III - STRUTTURA

Articolo 14 - Articolazione dell'Associazione

1. L'attività organizzativa della FENALC si esplica attraverso i seguenti livelli di rappresentanza unitaria:
 - a) livello nazionale;
 - b) livello regionale;
 - c) livello provinciale.

Articolo 15 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi della FENALC:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) la Direzione Nazionale;
 - c) il Comitato di Presidenza Nazionale;
 - d) il Presidente Nazionale;
 - e) il Vice Presidente Nazionale;
 - f) il Tesoriere Nazionale;
 - g) il Segretario Generale Nazionale;
 - h) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
 - i) il Collegio Nazionale dei Proviviri;
 - j) gli Organi di Giustizia Sportiva: Collegio dei Garanti (1° grado) – Commissione di Appello (2° grado) – Procuratore speciale;
 - k) le Organizzazioni generate dalla FENALC a livello provinciale e regionale con i rispettivi organi di gestione e controllo;
 - l) la Consulta degli Esperti;
2. Sono organismi tecnici:
 - a) i Settori Nazionali con propri organi di gestione e controllo, seppur nel rispetto delle linee programmatiche della FENALC.
3. Le riunioni degli Organi federali elencati nel presente articolo, in caso di necessità o per previsione di legge, possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le convocazioni delle riunioni degli Organi federali possono essere fatte tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp.
5. Nelle riunioni indette degli Organi federali di cui al presente articolo di statuto, nell'ambito delle deliberazioni, il voto del Presidente di ciascun organo vale doppio in caso di parità nella votazione di ogni ordine del giorno della convocazione.

TITOLO IV- CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 16 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il supremo organo deliberante dell'associazione. In attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei congressi territoriali (provinciali e regionali) nel Congresso Nazionale ogni congresso provinciale e regionale ha diritto a eleggere il numero di rappresentanti nel Congresso Nazionale come di seguito rappresentato. Il numero complessivo dei voti rappresentati potrà essere suddiviso tra gli eventuali delegati congressuali eletti nei Congressi Provinciali e Regionali. Ogni delegato è portatore di tanti voti quanti sono quelli indicati nel verbale del Congresso Regionale e Provinciale. In ogni caso il Presidente o delegato Regionale e Provinciale e gli eventuali delegati congressuali di una stessa Regione e provincia non possono rappresentare un numero superiore degli iscritti che insistono nella stessa Regione e provincia che abbiano assolto alle procedure di cui al comma precedente.

I delegati congressuali per ogni singola provincia non possono superare il numero di 3 (tre).

Il sistema di voto nel rispetto delle vigenti norme del codice del Terzo Settore è strutturato come segue:

- da 0 a 500 tessere esitate - 1 voto
- da 501 a 1000 tessere esitate - 2 voti
- da 1001 a 2000 tessere esitate - 3 voti
- da 2001 a 4000 tessere esitate - 4 voti
- oltre 4001 tessere - 5 voti

Il Delegato Provinciale nominato dalla Presidenza Nazionale, che non ha affiliato ancora nessun circolo, avrà diritto ad un voto.

Partecipano inoltre al Congresso Nazionale, anche se non già delegati, con il solo diritto di parola, i Presidenti Regionali, i membri della Direzione Nazionale, i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri uscenti, i membri di organi di Giustizia Sportiva ed i membri degli organismi consultivi e i rappresentanti degli organismi tecnici (Settori Nazionali), se invitati. Non sono ammessi alla partecipazione al Congresso coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative di tesseramento e di affiliazione e quanti stiano scontando sanzioni disciplinari o siano stati commissariati o abbiano contenziosi in essere con la FENALC. Per quanto riguarda l'ordinamento sportivo, sono sanzioni disciplinari preclusive quelle relative alla squalifica o alla inibizione. Il Presidente, inoltre, può invitare a

partecipare all'assemblea i rappresentanti degli enti riconosciuti ai sensi degli art. 1 e 2 del presente Statuto, nonché personalità del mondo sportivo, sociale, civile e religioso.

La Direzione Nazionale emanerà 30 (trenta) giorni prima della indizione del Congresso Nazionale, i Regolamenti Congressuali con le norme che disciplinano le modalità - che potranno subire modifiche - ed i tempi di elezione dei delegati dei congressi provinciali, regionali e nazionali.

2. Il Congresso Nazionale è convocato:

a) in sessione ordinaria elettiva ogni quattro anni:

- per indicare le linee generali e le linee d'azione dell'Associazione;
- per eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- per eleggere e revocare i componenti della Comitato di Presidenza Nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- per deliberare sugli altri oggetti attribuiti o richiesti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

È fatto obbligo di indire, altresì, un Congresso Nazionale di tutti gli associati della FENALC ogni quattro anni entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, qualora la FENALC sia soggetta alle normative prescritte dal CONI e dal CIP.

b) in sessione straordinaria:

- per ricostituire Organi elettivi decaduti o singoli membri degli stessi, qualora non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto;
- per approvare le modifiche dello Statuto Nazionale e del Regolamento nazionale;
- per deliberare in ordine alle istanze di scioglimento e liquidazione dell'Ente, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina di commissari liquidatori;
- per deliberare l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'ente.

3. Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale, su deliberazione della Direzione Nazionale, con modalità idonee (mail, fax, pec) ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare associazioni e società direttamente.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G., il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno 30 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite fax e/o posta elettronica anche certificata.

Il Congresso è regolarmente costituito, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione il Congresso è valido qualsiasi sia il numero dei delegati intervenuti.

Il Congresso elegge il Presidente dell'Assemblea e la Commissione per il seggio elettorale e lo scrutinio dei voti.

4. Il Congresso delibera sempre a maggioranza semplice dei voti congressuali, salvo le eccezioni previste dal presente statuto. Per le delibere di modifica statutaria e di scioglimento si osservano le maggioranze previste ai successivi articoli 48 e 49 del presente Statuto.

5. È previsto l'obbligo di convocazione del Congresso qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli aventi diritto al voto oppure la metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale.

6. I componenti/delegati del Congresso Nazionale possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente/delegato del Congresso Nazionale che partecipa e vota. In tal caso, il Congresso Nazionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7. In apertura dei lavori il Congresso procede agli adempimenti previsti dal regolamento del Congresso. Comunque deve provvedere, a maggioranza dei voti dei presenti, provvisti di delega provvisoria, senza il conteggio dei voti, ad eleggere:

- L'Ufficio di Presidenza del Congresso;
- L'Ufficio di Segreteria del Congresso;
- La Commissione Verifica Poteri;
- La Commissione Elettorale;
- La Commissione Statuto, Mozioni ed ordini del giorno.

4. La Commissione Verifica Poteri è composta di 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente. Sono compiti della Commissione Verifica Poteri:

- a) l'accertamento della rappresentatività e del diritto di voto dei singoli delegati;
- b) la consegna ai delegati dei documenti che attestino la idoneità alla partecipazione alle operazioni di voto. I componenti la Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale non possono essere candidati alle cariche elettive dell'Associazione.

5. L'Ufficio di Presidenza dovrà porre in votazione il Regolamento Congressuale che non sarà suscettibile di emendamenti per tutto quanto stabilito per la fase preparatoria del Congresso stesso e per la elezione degli Uffici e Commissioni del Congresso. Sarà invece emendabile per tutto quanto

previsto per le fasi successive a quelle preparatorie del Congresso.

6. Il Congresso Nazionale ha le seguenti attribuzioni esclusive e non delegabili:

- a) determina le linee programmatiche della Federazione;
- b) approva mozioni ed ordini del giorno;
- c) approva lo Statuto della Federazione e le modifiche ed integrazioni allo Statuto stesso;
- d) elegge il Presidente Nazionale;
- e) elegge i componenti della Direzione Nazionale;
- f) elegge i componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- g) elegge i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h) elegge i componenti degli Organi di Giustizia Sportiva.

7. Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate entro 30 giorni dalla data prevista per il Congresso Nazionale.

8. Per l'eleggibilità alle cariche della Federazione devono essere presentate candidature individuali.

9. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso.

10. Le riunioni del Congresso Nazionale, sia in seduta ordinaria e sia straordinaria, possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Nei casi di organi sociali decaduti eletti in seno al Congresso, la Direzione Nazionale convoca il Congresso Straordinario entro 60 giorni dalla notifica dell'evento.

TITOLO V - ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Articolo 17 - La Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede, da 13 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai membri scelti dalle organizzazioni autonome generate dalla Federazione di cui all'articolo 24. La composizione della Direzione Nazionale deve prevedere la presenza di componenti di genere in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti dell'Organo de quo, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Alla Direzione Nazionale può partecipare, se invitata, la Consulta degli Esperti, composta da professionisti, esperti esterni o rappresentanti di associazioni affiliate o federate alla FENALC, con incarichi di consulenza in settori specifici, espletati in modalità volontaria senza erogazione di compensi e rimborsi spese. La Consulta esprime voto esclusivamente consultivo nelle deliberazioni poste all'odg.

2. Si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta almeno dai 2/3 dei componenti. Alla Direzione Nazionale partecipa, qualora non ne faccia parte, il Segretario Generale ed il Tesoriere Nazionale. Alla Direzione Nazionale partecipano, altresì, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori che può esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione e il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, se preventivamente invitato.

La convocazione dovrà essere inviata per fax e/o posta elettronica anche non certificata, almeno 8 giorni prima del giorno di convocazione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni della Direzione Nazionale sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di esito di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

3. I membri della DN decadono dall'incarico quando siano assenti, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive della direzione stessa. Il Regolamento Nazionale stabilisce le procedure perché le assenze si considerino giustificate.

4. Sono attribuzioni esclusive della Direzione Nazionale e non sono delegabili a terzi:

- a. eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, i componenti del Comitato di Presidenza;
- b. eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale;

- c. eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, il Segretario Generale Nazionale;
- d. eleggere, su proposta del Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale;
- e. programmare e coordinare tutta l'attività dell'Associazione secondo le direttive emanate dal Congresso Nazionale;
- f. attuare le deliberazioni del Congresso Nazionale, garantendo l'esecutività delle decisioni;
- g. approvare il bilancio di previsione dell'Associazione;
- h. approvare il conto economico, unitamente allo stato patrimoniale ed alla nota integrativa predisposto dal Comitato di Presidenza secondo quanto previsto Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i. stabilire i limiti massimi e le condizioni, entro i quali sono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;
- j. documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- k. provvedere alla presentazione al CONI e al CIP del bilancio preventivo e del consuntivo, dopo l'approvazione dell'organo competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- l. emanare annualmente le norme per il tesseramento e le affiliazioni;
- m. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- n. deliberare sull'esclusione degli associati;
- o. approvare l'eventuale regolamento dei lavori congressuali a livello nazionale e territoriale;
- p. stabilire rapporti con le altre organizzazioni simili e con altri organismi pubblici;
- q. nominare i rappresentanti dell'Associazione a livello nazionale negli organismi pubblici e privati;
- r. nominare e/o sostituire i delegati territoriali ai fini della costituzione della rappresentanza dei livelli territoriali dell'associazione, al fine di garantire una maggiore crescita dell'Associazione in tutti gli ambiti territoriali sia nazionali che internazionali;
- s. deliberare il commissariamento in caso di irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni da parte degli organi periferici, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
- t. nominare e revocare i Responsabili Tecnici Nazionali dei settori sportivi, gli Organi di Giustizia Sportiva ed eventuali altri organi indicati e richiesti dagli

- organi preposti;
- u. emanare e modificare i regolamenti della FENALC;
 - v. nominare la Commissione d'Appello;
 - w. nominare il Procuratore sociale;
 - v. deliberare sulla concessione di provvedimenti di indulto e di amnistia;
 - w. indire il Congresso Nazionale.
 - x. esercitare il controllo di legittimità sulle assemblee dei congressi provinciali e regionali.
5. In caso di dimissioni contemporanee, quindi presentate in un arco temporale inferiore a otto giorni dalla metà più uno dei componenti la Direzione, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.
6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti la Direzione Nazionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente, che rimane in carica, o in mancanza il componente della Direzione Nazionale più anziano, provvede entro 60 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.
7. Nel corso del mandato, i posti resisi vacanti, per qualsiasi motivo, sono ricoperti dalle persone che nell'elezione abbiano riportato il maggior numero di voti, dopo l'ultimo eletto. La Direzione Nazionale coopta, su proposta del Comitato di Presidenza, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi, i componenti della Direzione Nazionale in ragione del numero dei posti resisi vacanti, per qualsiasi motivo, qualora l'elezione da parte del Congresso sia avvenuta per acclamazione, su una lista bloccata, e quindi non si è formata una graduatoria dei non eletti. Le cooptazioni non possono in ogni caso superare il numero complessivo di un terzo dei suoi membri, con esclusione dei decaduti per incompatibilità.
8. Nel corso del mandato, in presenza di dimissioni del Presidente Nazionale o nel caso di accertata impossibilità a svolgere l'incarico, ed in attesa della convocazione del nuovo Congresso, la carica sarà assunta dal Vice Presidente Nazionale o in caso di impossibilità forzata o di dimissioni anche del Vice Presidente, la Direzione Nazionale nominerà un Commissario tra i componenti o anche esterno, che avrà il compito di organizzare e convocare il Congresso Nazionale entro 60 giorni, curando altresì l'ordinaria amministrazione con il Comitato di Presidenza.

9. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all'art. 17 comma 6.
10. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, approvato dagli organi previsti nel presente statuto, sono sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI, al CIP e ad altri eventuali Enti. Sono altresì redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.
11. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI, del CIP e di altri eventuali Enti.
12. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni saranno pubblicizzati sul sito sociale della FENALC.
13. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori non raggiunga il numero di tre componenti, la Direzione Nazionale coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero ed il Congresso Straordinario, una volta convocato nei modi e nei tempi statutari, ne ratifica le suddette nomine
14. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio Nazionale dei Probiviri non raggiunga il numero di tre componenti la Direzione Nazionale coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero ed il Congresso Straordinario, una volta convocato nei modi e nei tempi statutari, ratifica ne ratifica le suddette nomine
15. Le riunioni della Direzione Nazionale possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - Il Comitato di Presidenza Nazionale

1. Il Comitato di Presidenza (di seguito "CdP") è composto da un minimo tre

ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente Nazionale, con le attribuzioni definite dal Regolamento Nazionale e gli incarichi definiti dal Presidente Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale senza particolari formalità (via fax, e-mail, pec, telefono) con un preavviso di almeno 24 ore. Dura in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio paralimpico in caso di adesione e riconoscimento del CONI e del CIP. Entro il termine massimo del 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici estivi devono celebrarsi i congressi/assemblee elettivi nazionali. Le competenze esclusive del Comitato di Presidenza non sono delegabili.

2. Al Comitato di Presidenza partecipano il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale Nazionale, il Tesoriere Nazionale. Partecipa, altresì, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori che può esprimere voto consultivo sulle questioni poste in votazione e il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, solo se preventivamente invitato.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di esito di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

3. Il Presidente, può invitare al Comitato di Presidenza, i rappresentanti delle organizzazioni autonome generate dalla Federazione, di cui al successivo articolo 24 del presente statuto, quando sono iscritti all'O.d.g. argomenti pertinenti con le materie di cui le Organizzazioni sono competenti, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale. Tali membri possono esprimere voto esclusivamente consultivo sulle questioni poste in votazione.

4. Il Comitato di Presidenza ratifica la proposta di nomina dei rappresentanti della Consulta degli Esperti formulata dal Presidente Nazionale. Tale organo è composto da professionisti, esperti esterni o rappresentanti di associazioni affiliate o federate alla FENALC, con incarichi di consulenza in settori specifici, espletati in modalità volontaria senza erogazione di compensi, salvo eventuali rimborsi di spese documentate. Il Presidente può invitare, al Comitato di Presidenza, i rappresentanti della Consulta degli Esperti, di cui all'art 15 del presente statuto. Tali membri possono esprimere voto esclusivamente consultivo sulle questioni poste in votazione.

5. Il Comitato di Presidenza è responsabile della gestione della Federazione ed in particolare:

- a) adotta le decisioni più idonee al buon andamento amministrativo contabile ed organizzativo della Federazione e quelle per attuare gli indirizzi congressuali e le deliberazioni della Direzione Nazionale e persegue gli obiettivi da essa delineati;
- b) delibera il commissariamento delle strutture territoriali della federazione,

- quando, per gravi motivi, se ne determinano le condizioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale ed attua quant'altro previsto dal Regolamento Nazionale stesso;
- c) nomina i rappresentanti della Federazione in organismi e/o associazioni alle quali la Federazione aderisce;
 - d) nomina i rappresentanti della Direzione Nazionale nelle Organizzazioni che essa genera;
 - e) delibera sulle modalità e sulle procedure del tesseramento e quant'altro abbia attinenza con aspetti economico-finanziari che impegnino la Federazione;
 - f) predispone i Bilanci Nazionali, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - g) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al CIP, al CONI, ad altri ENTI, ai propri affiliati e tesserati;
 - h) qualora ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, predispone il Bilancio Sociale;
 - i) stabilisce le attività diverse, secondarie e strumentali, che la Federazione può svolgere, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge;
 - j) coadiuva il Presidente nell'espletamento del mandato;
 - k) delibera la sospensione temporanea e cautelare dei Presidenti Provinciali, in casi di particolare gravità, secondo le norme previste dal Regolamento Nazionale;
 - l) può decidere, in caso di urgenza, su questioni di competenza della Direzione Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione utile della Direzione stessa;
 - m) può istituire organismi consultivi, composti da esperti senza alcuna funzione deliberativa, che possano coadiuvare la Federazione nelle materie che costituiscono della sua attività;
 - n) per esigenze motivate utili alla crescita della Federazione, può deliberare la costituzione di un ulteriore comitato nella medesima provincia e la sua denominazione prevederà un numero progressivo identificativo (es. COMITATO PROVINCIALE FENALC ROMA 2 APS).

6. Le dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a otto giorni, della metà più uno dei componenti il Comitato di Presidenza Nazionale, ne implicano la decadenza dell'organo stesso e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni. In caso di dimissioni anche del Presidente, il Vice Presidente Nazionale provvede alla convocazione del Comitato di Presidenza Nazionale e della Direzione

Nazionale per deliberare la convocazione del Congresso straordinario entro il termine di sessanta giorni.

7. Le riunioni del Comitato di Presidenza Nazionale possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale FENALC convoca e presiede le riunioni del Comitato di Presidenza e della Direzione Nazionale. È il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le associazioni, gli enti pubblici e privati e gli organi di Stato. Al Presidente Nazionale sono attribuiti i poteri di firma degli atti che riguardano l'Associazione compreso, l'acquisto, la compravendita e la cessione dei beni immobili, nonché la costituzione di associazioni e fondazioni, o altri organismi come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. g) del presente statuto, previa autorizzazione e/o ratifica della Direzione Nazionale. Ha il potere di assumere, nei casi ritenuti necessari, decisioni di urgenza che devono essere ratificate dal Comitato di Presidenza e dalla Direzione Nazionale in funzione alle rispettive attribuzioni previste dallo Statuto.

Può delegare, in sua assenza, il Vicepresidente che lo coadiuva nelle sue mansioni.

2. Sono compiti del Presidente Nazionale:

- convocare il Congresso sia in sessione ordinaria che straordinaria;
- proporre la nomina del Vice Presidente Nazionale, del Segretario Generale Nazionale e del Tesoriere Nazionale, anche esterni, alla Direzione Nazionale;
- convocare e presiedere, fissandone l'O.d.g., le riunioni del Comitato di Presidenza;
- convocare e presiedere, fissandone l'O.d.g., le riunioni della Direzione Nazionale;
- porre in essere, in attuazione delle decisioni adottate dal CdP, gli strumenti più idonei per perseguire gli indirizzi espressi dal Congresso e per eseguire le

deliberazioni della Direzione Nazionale;

- assicurare la migliore funzionalità della Federazione e la migliore efficacia ed efficienza delle proprie attività in attuazione delle decisioni del CdP ed in tale contesto può definire incarichi e deleghe, che non siano di competenza del CdP, da attribuire al Segretario Generale Nazionale, al Tesoriere Nazionale, e a professionisti/consulenti anche esterni;
- sottoporre all'approvazione del CdP l'organico, le funzioni e i compiti degli uffici nazionali e delle collaborazioni;
- impartire direttive per la pubblicazione del periodico della Federazione;
- aprire e chiudere conti correnti, richiedere mutui e finanziamenti bancari, fidejussioni bancarie e assicurative, linee di credito e garanzie, in Italia e all'Estero, per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà, inoltre, avvalersi della firma congiunta del Tesoriere Nazionale per la gestione dei conti correnti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma congiunta è quella del Vice Presidente, sempreché autorizzato dal Comitato di Presidenza Nazionale, con ratifica della Direzione Nazionale alla prima riunione utile.

3. Il Presidente è responsabile delle attività organizzative e del funzionamento dell'Associazione di fronte al Congresso e provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi. Il Presidente, in caso d'impedimento, e per particolari materie, può conferire funzioni di rappresentanza e di gestione al Vicepresidente.

4. Il Presidente può inoltre concedere la grazia al socio che sia stato colpito da provvedimenti disciplinari. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata e nel caso di radiazione devono essere decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

5. In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente di applicano le seguenti previsioni:

- impedimento temporaneo: è investito dell'esercizio della funzione il Vice Presidente;
- impedimento definitivo: il Vice Presidente Nazionale provvede alla convocazione del Comitato di Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale per deliberare la convocazione del Congresso straordinario entro il termine di sessanta giorni;
- dimissioni del Presidente: il Vice Presidente Nazionale provvede alla convocazione del Comitato di Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale per deliberare la convocazione del Congresso straordinario entro il termine di sessanta giorni;

- il rinnovo delle cariche dovrà essere attuato entro il termine di sessanta giorni. All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione;
- la decadenza del Presidente Nazionale e del Comitato di Presidenza Nazionale non si estende al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori ed agli Organi di Giustizia.

Articolo 20 - Il Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, nonché quando viene appositamente delegato a seguire determinate questioni o a porre in essere determinati atti.

Articolo 21 - Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è eletto dalla Direzione Nazionale, non necessariamente nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale cura tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e finanziaria della Federazione. Può avvalersi di consulenti esterni per gli adempimenti sopra menzionati.

Il Tesoriere Nazionale, se incaricato dal Comitato di Presidenza Nazionale, con ratifica della Direzione Nazionale alla prima riunione utile, può agire con firma congiunta del Presidente Nazionale per la gestione dei conti correnti, per i pagamenti e per le autorizzazioni alle riscossioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la firma congiunta è quella del Vice Presidente sempreché autorizzato dal Comitato di Presidenza Nazionale, con ratifica della Direzione Nazionale alla prima riunione utile.

Il Tesoriere Nazionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo della Federazione. Questi ultimi vengono sottoposti all'approvazione del Comitato di Presidenza Nazionale e successivamente trasmessi al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per il controllo di competenza e per la relazione che lo stesso deve predisporre. I bilanci corredati dalla suindicata relazione dei Sindaci vengono sottoposti all'approvazione della Direzione Nazionale.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere, le funzioni temporanee di Tesoriere con i relativi poteri di firma, sono attribuite, con delibera del CdP, al Segretario Generale o ad altro membro della DN.

Articolo 22 - Il Segretario Generale Nazionale

Il Segretario Generale Nazionale è eletto dalla Direzione Nazionale, non necessariamente nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale. In particolare:

- a) collabora direttamente con il Presidente Nazionale e cura, sulla base delle direttive dello stesso Presidente Nazionale, l'attuazione delle deliberazioni della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza Nazionale. Sovrintende al funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) sulla scorta delle direttive del Presidente Nazionale cura la gestione quotidiana della federazione ed in particolare segue le procedure del tesseramento in collaborazione con il Tesoriere Nazionale;
- c) collabora direttamente con il Presidente per i rapporti con le Associazioni federate e convenzionate e con gli Enti e società con le quali la Federazione ha rapporti sistematici;
- d) cura la pubblicazione del periodico "Tempo Libero" della Federazione, la gestione della Web Radio Fenalc, della Web TV Fenalc, sulla scorta delle direttive impartite dal Presidente Nazionale e d'intesa con il/i Direttore/i Responsabile/i;
- e) cura, d'intesa con il Tesoriere Nazionale, le fasi amministrative del tesseramento sociale;
- f) svolge le funzioni di segretario verbalizzante per le riunioni del CdP e della Direzione Nazionale. Nel caso di assenza del Segretario Generale Nazionale le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un componente dei rispettivi organi eletti di volta in volta.

Articolo 23 - Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori quale Organismo Nazionale di Controllo

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n.117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, relazionando altresì sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

2. Il Congresso Nazionale nomina Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e tre supplenti, non necessariamente tra gli associati, di cui almeno uno effettivo ed uno supplente scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere, altresì, nominato un organismo nazionale di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. Laddove ciò sia richiesto dalla legge (art. 31 co. 1 del d.lgs. n.117/2017) o da una libera determinazione, il Congresso Nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora tra i membri dell'Organismo nazionale di controllo vi sia almeno uno iscritto al registro dei revisori, l'Organismo deve, altresì, svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia stato, a tal fine, nominato un soggetto incaricato.
4. Per la validità delle sedute del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è necessaria la presenza di almeno due componenti il Collegio. Le deliberazioni del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori sono assunte a maggioranza; in caso di esito di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è invitato a partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza con espressione di voto esclusivamente consultivo.
5. In caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori rimane in carica a conclusione del quadriennio in corso. Nell'ipotesi di sostituzione di membri effettivi del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori si applicano le disposizioni del codice civile.
6. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio non raggiunga il numero minimo di tre componenti, la Direzione Nazionale coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero ed il Congresso Straordinario, una volta convocato nei modi e nei tempi statutari, ratifica alla prima convocazione utile.
7. I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, possono chiedere al Comitato di Presidenza Nazionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle proprie riunioni il Collegio redige apposito verbale.
8. Il presente articolo viene applicato anche per eventuale istituzione di tale organismo a livello regionale (cfr. art. 25 co.1 lett. c) e a livello provinciale (cfr. art. 29 co.1 lett. c)

9. Si demanda alla Direzione Nazionale la determinazione del compenso annuale per il Collegio, al fine di salvaguardia l'indipendenza dell'organo per l'attività svolta.

10. Le riunioni del Collegio possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Organizzazioni generate dalla FENALC

1. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, di cui al precedente articolo 2, la Federazione si avvale di Organizzazioni autonome, ancorché generate dalla Federazione stessa, per essere coadiuvata a fini operativi. La costituzione di tali organizzazioni, che assumono la denominazione da esse scelta, è deliberata dalla Direzione Nazionale, e possono essere costituite per tutti gli scopi di cui al citato, precedente articolo 2 ed in particolare per i principali settori di attività, quali, a titolo esemplificativo, si ricordano:

- Organizzazione per le attività culturali;
- Organizzazione per le attività sportive;
- Organizzazione per il turismo sociale;
- Organizzazione per le attività di volontariato;
- Organizzazione per i beni culturali e ambientali;
- Organizzazione per le attività di formazione;
- Organizzazione per la Protezione Civile;
- Organizzazione per la promozione della Guardia Costiera;
- Organizzazione per affrontare e combattere il disagio giovanile e le conseguenze più deteriori che esso genera quali la pratica del bullismo, le problematiche sessuali, l'uso di droga e alcol, ecc. .

2. Le spese per la partecipazione dei rappresentanti di tali organizzazioni alla Direzione Nazionale e, quando invitati, al Comitato di Presidenza, sono a totale carico delle organizzazioni stesse.

3. I rappresentanti di tali organizzazioni possono esprimere esclusivamente voto consultivo sulle questioni poste in votazione durante le riunioni della Direzione Nazionale e, quando invitati, a quelle del Comitato di Presidenza.

TITOLO VI - CONGRESSI E ORGANI REGIONALI

Articolo 25 - Gli Organi Regionali

1. Sono organi regionali:
 - a) Il Congresso Regionale;
 - b) Il Consiglio Regionale: il Presidente Regionale, il Vice Presidente, il Segretario Regionale ed il Tesoriere Regionale;
 - c) Il Collegio dei Sindaci Revisori Regionale (facoltativo)
 - d) Il Collegio dei Probiviri Regionale (facoltativo)
 - e) Gli Organi di Giustizia sportiva provinciale 1° e 2° grado (solo per attività sportive)
2. Sono organismi tecnici:
 - a) Le commissioni tecniche regionali.
3. Al Comitato Regionale viene concessa la facoltà di adottare il vigente Statuto Nazionale per la disciplina delle modalità di funzionamento degli organi provinciali.

Articolo 26 - Il Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico della Federazione a livello regionale. È convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente regionale ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale, per eleggere il Presidente e i componenti il Comitato Regionale.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Consiglio Regionale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività dei delegati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere, oltre l'O.d.g., il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

I componenti del Congresso Regionale possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del

Congresso Regionale che partecipa e vota. In tal caso, il Congresso Regionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il Congresso Regionale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

- a) dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali;
- b) dal Presidente Regionale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Comitato o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

4. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.

5. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nei rispettivi Congressi provinciali che costituiscono l'assemblea stessa secondo le modalità previste dall'art. 25 comma 5.

6. Inoltre il Congresso Regionale:

- a) elegge e revoca il Presidente Regionale;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Regionale;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 27 - Il Comitato Regionale ed il Consiglio Regionale

1. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione qualora siano presenti un numero di Comitati provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella stessa regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta e può adottare lo Statuto Nazionale Fenalc.

2. Il Consiglio Regionale è organo amministrativo del Comitato Regionale ed è costituito dal Presidente ed elegge fra i suoi componenti il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Regionale può essere ampliato anche a più membri qualora si ravvisi l'esigenza da parte del Comitato Regionale.

Il Consiglio Regionale elegge, inoltre, i componenti le commissioni tecniche regionali.

Il Consiglio Regionale rappresenta l'Associazione nella regione, e nell'ambito delle direttive del Congresso nazionale e delle decisioni della Direzione nazionale, elabora piani e promuove attività per la realizzazione di una politica sociale secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto.

La convocazione dovrà essere inviata tramite fax e/o posta elettronica e/o

pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di esito di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) rende esecutive le decisioni assunte dal Congresso Regionale;
- b) coordina, promuove e sviluppa l'attività e la presenza dei Comitati Provinciali;
- c) tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni pubbliche e private;
- d) promuove ed organizza in collaborazione con i Comitati Provinciali iniziative e manifestazioni a carattere regionale.

4. Qualora in una regione non sia possibile la costituzione di un Comitato Regionale per insufficienza di Comitati Provinciali come specificato al comma 1 del presente articolo, la Direzione Nazionale FENALC nominerà un Delegato Regionale con il compito di promuovere le attività associative e di addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale, favorendo la costituzione di nuovi Comitati Provinciali.

L'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogato fino al massimo di un anno. Il Delegato Regionale ha l'obbligo di fare il rendiconto alla Direzione Nazionale sull'attività svolta e potrà essere revocato dalla medesima in caso di mancato funzionamento.

5. In caso di dimissioni contemporanee, quindi presentate in un arco temporale inferiore a otto giorni, dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale, si ha la decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.

6. In caso di dimissioni o decadenza di componenti il Consiglio Regionale in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, si procede all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, mentre in caso di elezione con lista unica, la Direzione Nazionale potrà, su richiesta del Presidente Regionale, cooptare i componenti dimessi o decaduti. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Presidente Regionale, che rimane incarica, provvede entro 60 giorni alla celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo.

In caso di dimissioni non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale si ha la decadenza dei Consiglieri. In tal caso il Presidente che rimane in carica provvede entro 60 giorni alla

indizione e celebrazione del Congresso Straordinario per il rinnovo. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente si sia dimesso, la Direzione Nazionale provvede alla nomina d'ufficio di un Commissario o Delegato della DN per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.

7. Qualora al Comitato Regionale sia riconosciuta autonomia amministrativo-contabile, dovrà essere redatto il bilancio di previsione ed il conto consuntivo e dovrà essere eletto il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni che vigono per gli organi provinciali.

9. In ipotesi di commissariamento del Comitato Regionale, viene fatto obbligo di rendicontazione amministrativo-contabile dell'ultimo anno sociale, inoltre relativamente agli ultimi 5 anni viene fatto obbligo di restituzione di tutta la documentazione afferente agli associati Fenalco affiliati, i libri sociali del Comitato, le credenziali della pec del Comitato, la targa del Comitato, tutta la documentazione ove è presente il logo FENALC, salvo eventuali decisioni e deroghe della Direzione Nazionale.

Articolo 28 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale; rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato stesso, e ne ha la rappresentanza legale; presiede altresì le riunioni dei settori regionali.

2. Il Presidente Regionale è responsabile unitamente ai componenti il Consiglio della gestione del Comitato Regionale.

3. In caso di dimissioni o d'impedimento definitivo del Presidente Regionale si ha la decadenza immediata del Consiglio Regionale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Vicepresidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 60 giorni.

4. In ipotesi di commissariamento del Presidente Regionale, viene fatto obbligo di rendicontazione amministrativo-contabile dell'ultimo anno sociale, inoltre relativamente agli ultimi 5 anni viene fatto obbligo di restituzione di tutta la documentazione afferente agli associati Fenalco affiliati, i libri sociali del Comitato, le credenziali della pec del Comitato, la targa del Comitato, tutta la documentazione ove è presente il logo Fenalco.

5. Il Presidente Regionale può aprire e chiudere conti correnti, fidejussioni, linee di credito e garanzie in Italia e all'Estero per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà, inoltre, avvalersi della firma congiunta del Tesoriere Regionale per

la gestione dei conti correnti.

TITOLO VII - CONGRESSI E ORGANI TERRITORIALI

Articolo 29 - Gli organi provinciali

1. Sono organi territoriali:
 - a) Il Congresso Provinciale;
 - b) Il Consiglio direttivo provinciale: Presidente provinciale, il Vice Presidente, il Segretario provinciale e Tesoriere provinciale;
 - c) Il Collegio dei Sindaci Revisori Provinciale (facoltativo);
 - d) Il Collegio dei Probiviri Provinciale (facoltativo);
 - e) Gli Organi di Giustizia sportiva provinciale 1° e 2° grado (solo per attività sportive).
2. Sono organismi tecnici:
 - a) Le commissioni tecniche provinciali.
3. Al Comitato Provinciale viene concessa la facoltà di adottare il vigente Statuto Nazionale per la disciplina delle modalità di funzionamento degli organi provinciali.

Articolo 30 - Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso provinciale è l'organo più importante del livello provinciale esso discute la politica associativa, le linee programmatiche della provincia di competenza esaminando nel frattempo i risultati conseguiti nell'ultimo mandato. Compongono il Congresso provinciale, e vi partecipano con diritto di voto, i Presidenti (o loro delegati) in rappresentanza delle associazioni affiliate. Il Congresso ordinario elettivo è convocato dal Presidente provinciale competente, in via ordinaria ogni quattro anni e comunque prima del Congresso regionale.

2. Il Congresso è convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione del Comitato Provinciale con modalità idonee ad assicurare la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto e la massima rappresentatività degli affiliati.

L'avviso di convocazione del Congresso deve contenere oltre l'O.d.G., il luogo e la data di svolgimento e deve essere inviata ai delegati almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp.

Il Congresso è regolarmente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati aventi diritto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli affiliati presenti.

3. Il Congresso Provinciale può essere inoltre convocato in sessione straordinaria:

- a) dalla Direzione Nazionale quando ne ravvisa i motivi eccezionali, dal Presidente Provinciale quando ne abbia ricevuta richiesta motivata da almeno la metà più uno dei componenti il Comitato dalla metà più uno degli aventi diritto al voto;
- b) nei casi di decadenza anticipata del Presidente e del Comitato o per la sua ricostituzione qualora, a seguito di decadenza di singoli componenti in misura non superiore alla metà, non sia possibile l'integrazione con i primi dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, mentre in caso di elezione con lista unica, la Direzione Nazionale potrà, su richiesta del Presidente Provinciale, cooptare i componenti dimessi o decaduti.

Nell'ipotesi in cui anche il Presidente si sia dimesso, la Direzione Nazionale provvede alla nomina d'ufficio di un Commissario o Delegato della DN per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.

4. Il Congresso elettivo ordinario approva la relazione politica, discute e approva le linee di politica associativa fissando le direttive organizzative nel rispetto degli orientamenti generali dell'Associazione.

5. Inoltre il Congresso:

- a) elegge e revoca il Presidente Provinciale;
- b) elegge e revoca componenti del Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) elegge e revoca il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori (facoltativo);
- d) elegge e revoca il Collegio Provinciale dei Probiviri (facoltativo);
- e) elegge e revoca gli Organi Provinciali di Giustizia sportiva (facoltativo);
- f) elegge e revoca fra i soci i delegati al Congresso Regionale in misura di 1 delegato ogni 7 associazioni affiliate ed i delegati al Congresso Nazionale in base ai regolamenti congressuali approvati dalla Direzione Nazionale;

6. Nei Congressi Provinciali, il sistema di voto, nel rispetto delle vigenti norme del codice del Terzo Settore, è strutturato come segue:

- da 0 a 50 tessere esitate - 1 voto
- da 51 a 100 tessere esitate - 2 voti
- da 101 a 200 tessere esitate - 3 voti
- da 201 a 400 tessere esitate - 4 voti
- oltre 401 tessere - 5 voti

7. Possono essere rilasciate deleghe in numero non superiore a 3 (tre).

Articolo 31 - Il Comitato Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Comitato Provinciale della FENALC è costituito qualora siano affiliate nella provincia di competenza almeno 7 associazioni.

2. La convocazione del Comitato Provinciale dovrà essere inviata tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp ai numeri e/o indirizzi preventivamente comunicati, almeno 7 giorni prima della riunione. La seduta è ritenuta valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. Il Comitato Provinciale:

- a) attua i deliberati del Congresso ed ha il compito di affiancare l'azione del Presidente Provinciale nel coordinare e sviluppare tutta l'attività dell'Associazione nella provincia;
- b) elegge tra i consiglieri del Comitato, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- c) attua la politica nel rispetto dei principi e scopi dello Statuto FENALC e utilizzando il logo nel rispetto delle norme stabilite dalla FENALC con apposito atto regolamentare;
- d) ha potere deliberante in ordine all'accettazione delle domande di affiliazione e del tesseramento dei soci secondo i regolamenti e le norme annualmente emanate dagli organi centrali;
- e) può costituire commissioni o nominare responsabili per la gestione delle varie attività e per lo sviluppo di particolari problemi;
- f) predispone ed approva il programma preventivo;
- g) approva il conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- h) nomina i propri rappresentanti negli organismi pubblici e privati;
- i) può stabilire rapporti di collaborazione con gli altri Enti di promozione ed organizzazioni similari;
- j) elegge i responsabili delle commissioni tecniche provinciali.

4. In caso di mancata approvazione del conto consuntivo si applica la norma di cui all'art. 17 comma 6 prevista al livello nazionale

5. Qualora in una provincia non sia possibile la costituzione di un Comitato per insufficienza di un numero di affiliati come specificato al comma 1 del presente articolo, il Presidente Nazionale nominerà un Delegato con il compito di promuovere l'attività dell'Associazione e di addivenire alla costituzione di un Comitato, favorendo la costituzione di nuovi sodalizi.

La durata dell'incarico durerà sei mesi e potrà essere prorogata fino ad un anno.

6. Il Delegato ha l'obbligo di rendicontare al Presidente Nazionale e per

conoscenza al Comitato di Presidenza e alla Direzione Nazionale sulla attività svolta e potrà essere revocato dal Presidente Nazionale in caso di mancato o non corretto funzionamento.

7. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed è convocato, nei casi di urgenza, dal Presidente, senza particolari formalità (via fax, e-mail, pec, telefono), con un preavviso di almeno 24 ore comunicando odg, luogo e orario.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è responsabile della gestione del Comitato Provinciale.

Al Tesoriere può essere conferita la firma congiunta con il Presidente per l'apertura e la gestione del conto corrente del Comitato Provinciale e per le eventuali fidejussioni.

Il Consiglio adotta le decisioni più idonee al buon andamento amministrativo contabile ed organizzativo del Comitato Provinciale, e quelle per attuare gli indirizzi congressuali e le deliberazioni della Direzione Nazionale e persegue gli obiettivi da essa delineati.

Il Consiglio delibera sulle modalità e sulle procedure del tesseramento nei limiti previsti dalle norme indicate dagli Organi Nazionali e quant'altro abbia attinenza con aspetti economico-finanziari che impegnino la Federazione. Predispone i Bilanci, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Il Consiglio Direttivo Provinciale provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate, dandone comunicazione scritta agli Uffici della Presidenza Nazionale FENALC.

Il Consiglio Direttivo Provinciale coadiuva il Presidente Provinciale nell'espletamento del mandato.

8. In ipotesi di commissariamento del Comitato Provinciale, viene fatto obbligo di rendicontazione amministrativo-contabile dell'ultimo anno sociale, inoltre relativamente agli ultimi 5 anni viene fatto obbligo di restituzione di tutta la documentazione afferente agli associati Fenalc affiliati, i libri sociali del Comitato, le credenziali della pec del Comitato, la targa del Comitato e tutta la documentazione, come previsto dalla Circolare nazionale annuale del tesseramento sociale, ove è presente il logo Fenalc. Il Commissario o Delegato della DN provvede all'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Straordinario che dovrà essere indetto e celebrato entro 60 giorni.

Articolo 32 - Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale è eletto dal Congresso provinciale, dura in carica

quattro anni; ad esso sono conferite le seguenti funzioni:

- a) rappresenta nei rapporti pubblici e privati il Comitato Provinciale e ne ha la rappresentanza legale;
- b) convoca e presiede il Comitato provinciale ogni qualvolta lo ritenga necessario (comunque almeno una volta all'anno) o anche su richiesta motivata di almeno i 2/3 dei componenti;
- c) attua le decisioni del Consiglio, ed è responsabile della gestione delle attività;
- d) promuove, in accordo con il Comitato Provinciale, la formazione di società o circoli coordinando l'attività;
- e) organizza manifestazioni, promuove dibattiti per il potenziamento delle attività e la ricerca di una politica organica della cultura, dello sport, del tempo libero, secondo gli scopi previsti dall'art. 1 del presente statuto;
- f) mantiene i collegamenti con il Comitato Regionale e la Direzione Nazionale FENALC;
- g) aprire e chiudere conti correnti, fidejussioni, linee di credito e garanzie in Italia e all'Estero per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà, inoltre, avvalersi della firma congiunta del Tesoriere Provinciale per la gestione dei conti correnti.

2. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Provinciale si ha la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Provinciale. In tal caso la gestione ordinaria è affidata al Tesoriere con funzione di Vicepresidente e dovrà essere celebrato il Congresso entro 60 giorni.

3. In ipotesi di commissariamento del Presidente Provinciale delle sedi da lui rappresentate, viene fatto obbligo di rendicontazione amministrativo-contabile dell'ultimo anno sociale, inoltre relativamente agli ultimi 5 anni viene fatto obbligo di restituzione di tutta la documentazione afferente agli associati Fenalc affiliati, i libri sociali del Comitato, le credenziali della pec del Comitato, la targa del Comitato, tutta la documentazione ove è presente il logo Fenalc.

Articolo 33 - Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori, ha la funzione di controllo amministrativo e contabile dell'attività del Comitato Provinciale. La nomina è obbligatoria solo nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, eletti direttamente dal Congresso. Almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti del Collegio sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c. In caso di mancanza di un membro effettivo subentra il componente supplente più anziano di età.

2. Le funzioni del Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori si svolgono in analogia a quelle del Collegio Nazionale. In caso di decadenza del Presidente provinciale e del Comitato direttivo, il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori non decade.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano poiché compatibili le disposizioni che disciplinano il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori (cfr. art. 23).

Articolo 34 - Durata in carica degli Organi

1. Il Presidente ed i membri degli organi direttivi di gestione centrali e territoriali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Articolo 35 - Norma transitoria

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato nell'incarico, in sede di votazioni deve conseguire una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 L. n. 8/2018, e nel caso di due o più candidati, qualora nella prima votazione non è stato possibile eleggere un Presidente, è effettuata una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, ed è eletto se raggiunge la maggioranza dei voti prevista dal comma 1.
3. Qualora nelle votazioni di cui al comma 1 e 2, nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente si dovrà celebrare un nuovo Congresso nel quale il Presidente uscente non è più candidabile.
4. Nella ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 L. n. 8 del 2018, i componenti degli organi direttivi di gestione nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono svolgere, se eletti un ulteriore mandato.

TITOLO VIII - IL PATRIMONIO

Articolo 36 - Costituzione del patrimonio

1. Il patrimonio della FENALC è costituito dagli avanzi degli esercizi precedenti, destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da beni mobili ed immobili, nonché dalle quote di affiliazione delle società sportive, associazioni, circoli e dalle altre aree di attività, dalle quote di tesseramento degli associati, dai contributi o donazioni di Enti pubblici e privati o di cittadini, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti pubblici o di istituzioni pubbliche, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da svolgimento di attività di interesse generale, entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità previste dalle norme vigenti e altre entrate che non siano in contrasto con la legislazione vigente in materia di Enti del Terzo Settore, destinate ad incremento del patrimonio per decisione della Direzione Nazionale.
2. Il patrimonio della FENALC, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. LA FENALC si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali, delle attività prestate in forma volontaria, del tempo libero dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. I soci svolgono tali attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e le condizioni stabilite dal Regolamento Nazionale.
4. La Direzione Nazionale delibera i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 37 - Le fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento sono di rispettiva competenza del livello Nazionale, Regionale e Provinciale. Esse sono costituite:
 - a) dalle quote associative determinate annualmente dalla Direzione Nazionale;
 - b) dalle quote di tesseramento degli associati determinate dalla Direzione Nazionale;
 - c) da contributi di Enti e di Associazioni pubblici e privati;
 - d) da lasciti, donazioni, erogazioni liberali ed oblazioni volontarie da Enti e privati;
 - e) dai proventi derivanti dalle attività sociali organizzate, dalle manifestazioni e dai servizi erogati dall'Associazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative.

TITOLO IX- AUTONOMIA DELLA FENALC

Articolo 38 - Autonomia degli organi

1. Per garantire la propria autonomia La FENALC, ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, stabilisce quanto segue:

- a) l'autonomia della Direzione Nazionale, dei Comitati Regionali e Provinciali garantisce la libertà di iniziativa degli organi, privilegiando le istanze che emergono dalla base;
- b) non è ammessa la costituzione di correnti organizzate da partiti politici o da altri organismi estranei alla Associazione;
- c) le strutture della FENALC non possono operare presso locali sedi di partiti politici;
- d) le sedi della FENALC non possono ospitare attività di partito;
- e) è fatto divieto di svolgere attività in contrasto con il presente statuto.

TITOLO X- ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 39 - Composizione e funzionamento degli organi di giustizia

1. Gli organi di garanzia e giustizia della FENALC che hanno competenza disciplinare sono:

- a) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- b) il Collegio dei Garanti;
- c) la Commissione d'appello;
- d) il Procuratore sociale.

A loro sono demandati i provvedimenti sulle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione. Esercitano la loro attività giurisdizionale secondo un Regolamento di giustizia. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme del codice civile o in caso di adesione e/o riconoscimento della FENALC al CONI, al CIP e ad altri eventuali Enti sportivi, alle rispettive norme previste.

2. Il Collegio dei Garanti è l'organo di giustizia sportiva di primo grado.

3. La Commissione d'appello rappresenta l'organo di giustizia sportiva di secondo grado, ed è nominata dalla Direzione Nazionale ed è composta da 3 membri effettivi, che eleggeranno al loro interno un Presidente, 3 supplenti, scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra non tesserati alla FENALC.

Il Regolamento dovrà prevedere i due gradi di giudizio attribuiti ai diversi organi, nonché il diritto alla difesa ed al contraddittorio, la possibilità di ricusazione del giudice, l'obbligo di astensione dello stesso e la revisione del giudizio, l'esecutività immediata della sentenza, la celerità del procedimento disciplinare, la riabilitazione.

4. Gli organi di giustizia non decadono in caso di decadenza del Presidente Nazionale e della Direzione Nazionale.

5. Il mandato degli organi di giustizia è di quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte.

6. Le spese per il funzionamento degli Organi di Giustizia Sportiva sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura, nel rispetto del Regolamento federale approvato. A conclusione del procedimento i suindicati Organi dovranno indicare anche il soggetto o i soggetti gravati dell'onere del funzionamento indicandone l'importo.

7. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio non raggiunga il numero minimo di tre componenti, la DN coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento

del predetto numero.

Articolo 40 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dal Congresso Nazionale, anche tra non associati, è composto di tre membri effettivi e tre supplenti. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente.
2. Le riunioni del Collegio dei Garanti sono convocate dal Presidente almeno 7 giorni prima del loro svolgimento, tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp ai numeri e/o indirizzi preventivamente comunicati.
3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri costituisce giurisdizione esclusiva e inappellabile per tutte le violazioni, che non riguardano materie sportive, per i soci della FENALC, per le strutture territoriali della stessa e per le Associazioni Convenzionate.
4. Per i motivi di cui al comma precedente i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri devono possedere esperienza riconosciuta per l'ufficio che sono chiamati a svolgere.
5. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono far parte di organi deliberanti della Federazione sia a livello nazionale sia a livello territoriale.
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide, previo adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti, sui ricorsi degli associati e degli organi Nazionali, su presunte violazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale Interno e di altri Regolamenti federali.
7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri dirime i conflitti tra gli organi statutari, tra i soci e tra i primi e i secondi ed esercita giurisdizione sulle materie non sportive.
8. I ricorsi al Collegio Nazionale dei Probiviri devono essere presentati a mezzo pec o raccomandata A.R. e indirizzati al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la Presidenza Nazionale FENALC, entro, e non oltre, trenta giorni dall'evento contestato e devono essere definiti entro novanta giorni dalla loro presentazione.
9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni:
 - Richiamo scritto;
 - Deplorazione con diffida;
 - Sospensione temporanea;
 - Destituzione da cariche o incarichi sociali;
 - Espulsione.
10. Il giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri è inappellabile, per le

questioni attinenti alla garanzia statutaria e di giurisdizione generale sulle dispute tra organi statutari, tra i soci e tra i primi e i secondi.

11. Le spese per il funzionamento del Collegio Nazionale dei Probiviri sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. A conclusione del procedimento il Collegio dovrà indicare anche il soggetto o i soggetti gravati dell'obbligazione di pagamento del funzionamento del Collegio, indicandone l'importo ricavato dall'applicazione dell'apposito Regolamento per il trattamento economico di trasferta degli Organi di Giustizia in essere, salvo eventuali modifiche richieste dalle norme vigenti e seguenti.

12. Nel caso che, per qualsiasi motivo, una volta attinto dai membri supplenti, il Collegio non raggiunga il numero minimo di tre componenti, la Direzione Nazionale coopta, con votazione a maggioranza semplice, il o i membri mancanti per il raggiungimento del predetto numero ed il Congresso Straordinario, una volta convocato nei modi e nei tempi statutari, ratifica alla prima convocazione utile.

13. Le riunioni del Collegio possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 41 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti eletti dalla Direzione Nazionale. Elegge al proprio interno il Presidente del Collegio, il quale partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Le riunioni del Collegio dei Garanti sono convocate dal Presidente almeno 7 giorni prima del loro svolgimento, tramite fax e/o posta elettronica e/o pubblicazione in bacheca della sede sociale e/o whatsapp ai numeri e/o indirizzi preventivamente comunicati. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza minima di 2 componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta e in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

2. Il Collegio dei Garanti delibera in ordine:

- a) a fatti illeciti commessi da tesserati sportivi ai danni dell'Associazione;
- b) alle controversie insorte sulle violazioni in materia sportiva dello statuto,

dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Ente;

c) alle controversie in materia sportiva tra i soci e tra organi dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Garanti vigila, inoltre, sulla osservanza di tutte le norme e disposizioni emanate dagli organi competenti.

4. Il Collegio dei Garanti, giudica assicurando il diritto alla difesa e delibera a maggioranza assoluta, applicando le seguenti sanzioni:

- a) richiamo
- b) diffida
- c) deplorazione
- d) sospensione cautelativa dalla qualifica e dalla attività
- e) radiazione

Il Collegio adotta le deliberazioni entro 30 giorni dal deferimento del soggetto da parte del Procuratore sociale, salvo facoltà di interruzione del termine, per esperire supplementi di istruttoria e comunque non oltre 60 giorni. Le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere impugnate, con ricorso a pena di decadenza, da spedire a mezzo raccomandata AR o PEC, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Le decisioni emesse in primo grado sono esecutive, salva la facoltà per la Commissione d'appello di Sospensiva, su istanza di parte, dell'efficacia della decisione impugnata.

Articolo 42 - La Commissione d'appello

1. La Commissione d'appello è formata da 3 componenti effettivi e 3 supplenti, nominati dalla Direzione Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza dei 3 componenti.

La Commissione d'appello, organo di 2° grado, delibera a maggioranza dei presenti ed emette provvedimenti su istanza degli interessati.

La Commissione giudica entro 20 giorni sulle istanze di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 45 giorni dalla presentazione dei ricorsi di merito.

Le deliberazioni della Commissione d'appello sono notificate all'interessato, al Collegio Nazionale dei Probiviri ed alla Direzione Nazionale.

Le decisioni dell'organo di giustizia di 2° grado sono appellabili al Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico di cui al vigente Statuto del C.I.P. e al Collegio di Garanzia dello Sport di cui al vigente Statuto del C.O.N.I..

2. L'istanza relativa alla richiesta di riabilitazione alla Commissione d'Appello può essere presentata a mezzo raccomandata AR o PEC:

- a) quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale

- sia stata eseguita o si sia estinta;
- b) quando in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

Articolo 43 - Il Procuratore sociale

1. Al Procuratore sociale è attribuita la funzione inquirente e requirente che è esercitata davanti agli organi di giustizia della FENALC. Tali funzioni sono svolte su denuncia da parte degli associati e degli organi Nazionali, Regionali e Provinciali. Il Procuratore deve inoltre agire d'ufficio in piena autonomia non appena venga a conoscenza di fatti che investono il suo potere d'intervento. Il procuratore sociale è nominato dalla Direzione Nazionale.
2. Le indagini del Procuratore sociale devono essere concluse entro 60 giorni dalla loro apertura. L'attività del Procuratore sociale è disciplinata nell'ambito del regolamento previsto per gli Organi di giustizia.

Articolo 44 - Vincolo di giustizia

1. Gli affiliati e tesserati della FENALC sia individuali sia collettivi, con l'adesione alla FENALC s'impegnano a non adire altri organismi che non siano quelli della FENALC per la risoluzione delle loro liti o controversie. Qualora una parte volesse adire la competente autorità giudiziaria, o altra autorità, dovrà chiedere con istanza da trasmettere a mezzo raccomandata AR o PEC, la relativa autorizzazione alla Direzione Nazionale che dovrà adeguatamente motivare un eventuale rifiuto. Trascorso il termine di 30 giorni senza che la Direzione Nazionale si sia pronunciata, l'autorizzazione si intende concessa. Il socio che non rispetta la procedura del presente articolo può essere espulso dall'associazione.

Articolo 45 - Decisioni degli organi

1. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono comunicate senza esitazione al CONI e al CIP (in caso di adesione e/o riconoscimento della FENALC al CONI e/o al CIP) e a quest'ultimi trasmesse secondo le modalità che saranno individuate dai competenti organi del CONI e CIP stessi.

Articolo 46 - Eleggibilità alle cariche

1. Tutti gli associati sono elettori e sono eleggibili e possono liberamente presentare la propria candidatura per le elezioni degli organi.

I requisiti per l'eleggibilità degli organi sono:

- a) essere cittadini italiani o stranieri con regolari documenti, come previsto dagli Enti preposti;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive sportive complessivamente superiori a un anno;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodiche alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra elencati è causa d'ineleggibilità ed il venir meno degli stessi successivamente alla elezione comporta la decadenza della carica. In questo caso, ove non stabilito diversamente, subentrerà il primo dei non eletti a condizione che i candidati abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

2. Nel caso che in qualsiasi elezione a cariche previste dallo Statuto più candidati hanno conseguito lo stesso numero di voti, risultano eletti coloro che hanno maturato maggiore anzianità di iscrizione alla FENALC. In difetto vale la maggiore anzianità anagrafica.

3. Le candidature per l'elezione degli organi previsti dallo Statuto sono presentate alla Presidenza Nazionale, Regionale e Provinciale entro i 30 giorni antecedenti allo svolgimento dei rispettivi Congressi.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle candidature che avverrà tramite il sito web ufficiale della FENALC almeno 20 giorni prima della celebrazione del Congresso è data facoltà di ricorrere unicamente tramite raccomandata AR o PEC alla Direzione Nazionale che si pronuncerà inappellabilmente 5 giorni prima del Congresso.

4. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione hanno durata di quattro anni in caso di adesione e riconoscimento dal CONI, dal CIP e da altri eventuali Enti, se richiesto.

5. È ineleggibile chi ha in essere controversie contro La FENALC, il CONI, il CIP, le rispettive Federazioni, le Discipline Sportive Associate, o altri organismi riconosciuti dal CONI, dal CIP o da altri eventuali Enti.

Articolo 47 - Incompatibilità

1. La carica di Presidente Nazionale, di Componente della Direzione Nazionale, è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della FENALC comprese quelle sociali, salvo deroga rilasciata dal Comitato di Presidenza Nazionale e ratificata dalla Direzione Nazionale alla prima riunione utile. La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP, salvo deroga rilasciata dal Comitato di Presidenza Nazionale e ratificata dalla Direzione Nazionale alla prima riunione utile.
2. La carica di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale. Le cariche di Presidente Regionale e Presidente Provinciale sono incompatibili fra loro, salvo deroga rilasciata dal Comitato di Presidenza Nazionale e ratificata dalla Direzione Nazionale alla prima riunione utile.
3. Le cariche di componente il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, di componente degli Organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche dell'Ente.
4. In caso di sussistenza di una delle incompatibilità entro 30 giorni dall'insorgenza dovrà essere esercitato il diritto di opzione, decorsi i quali si ha la decadenza dalla carica posteriormente assunta, se non accettata in deroga.

TITOLO XI- NORME FINALI

Articolo 48 - Le modifiche statutarie

1. Il presente statuto, integrato dal Regolamento Nazionale FENALC e da tutti gli altri Regolamenti di settori e discipline, forma legge per tutti gli associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti. Esso può essere modificato dal Congresso Nazionale, riunito con almeno i 3/4 dei voti congressuali o, in casi urgenti e straordinari, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del presente Statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere avanzate da Organi Nazionali, Regionali, Provinciali o da almeno 3/4 degli aventi diritto al voto alla Direzione Nazionale, entro il termine stabilito dalle norme contenute nella convocazione del Congresso Nazionale e vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le modifiche statutarie sono soggette all'approvazione del CONI e/o del CIP (in caso di adesione e/o riconoscimento della FENALC al CONI e/o al CIP) e di altri eventuali Enti qualora richiesto dalle norme di legge.

3. In sede di prima attuazione, modifiche allo statuto che fossero richieste in ottemperanza a disposizioni legislative, potranno essere adottate dalla Direzione Nazionale con ratifica da parte del Congresso Nazionale straordinario che dovrà essere celebrato entro 60 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, della Giunta Nazionale del CIP e da altri eventuali Enti sportivi e non.

Articolo 49 - Scioglimento dell'Associazione

1. LA FENALC può essere sciolta soltanto dal Congresso Nazionale straordinario di primo grado, con quorum costitutivo pari ai 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. La richiesta di scioglimento deve inoltre pervenire da almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto. La proposta di scioglimento è valida se approvata dai 3/4 degli aventi diritto al voto in prima convocazione e dalla maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

2. Il Congresso Nazionale all'atto dello scioglimento dell'Associazione delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,

previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro Organo competente, ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 50 - Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
3. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di rete associativa del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 51 - Disposizioni urgenti

1. È ammessa in caso di motivazioni urgenti e straordinarie la deroga all'articolo 48 "Le modifiche statutarie".
2. Il Comitato di Presidenza è autorizzato ad apportare modifiche al presente Statuto, quando le modifiche stesse riguardino applicazioni e/o recepimenti di norme e/o di regolamenti emanati in data successiva alla approvazione del presente testo statutario.
3. Il Comitato di Presidenza è autorizzato, altresì, ad apportare modifiche che venissero richieste da Ministeri o Pubbliche Amministrazioni che incidono sui riconoscimenti ottenuti e/o da ottenere dalla FENALC, nonché in relazione ad adempimenti necessari, imposti dalle relazioni da avviare o mantenere con Enti Pubblici, quali ad esempio il RUNTS.
4. Le modifiche apportate dal Comitato di Presidenza, nei casi di urgenza su citati, dovranno essere ratificate dalla prima riunione utile della Direzione Nazionale, che a sua volta dovrà ratificarle al primo Congresso Nazionale utile.

Articolo 52 - Norma di rinvio

1. Per quanto non indicato nel presente statuto, si fa riferimento al Regolamento Nazionale che, approvato dalla Direzione Nazionale, massimo

organo dell'Associazione, tra un Congresso e l'altro, costituisce interpretazione autentica del presente statuto.

2. Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale si fa riferimento al disposto del codice civile e da altre norme della vigente legislazione italiana e della Comunità Europea.

Nola, 12 Novembre 2021

Normativa menzionata nello Statuto Nazionale FENALC APS

Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.:

- articolo 5, comma 1
- articolo 6
- articolo 13
- articolo 14
- articolo 15
- articolo 17
- articolo 30
- articolo 36
- articolo 41, comma 3
- articolo 45

Legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i.

- articolo 1, commi 1 e 2

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.

Legge 22 giugno 2016, n. 112 e s.m.i.

Legge 14 agosto 1991, n. 281 e s.m.i.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i.

Legge 6 agosto 1990, n. 223 e s.m.i.:

- articolo 16, comma 5

Legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i.:

- articolo 27

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.:

- articolo 1, comma 266

Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i.

Legge 18 agosto 2015, n. 141 e s.m.i.:

- articolo 2

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e s.m.i.:

- articolo 78

Il presente Statuto, composto da n. 52 (cinquantadue) articoli, viene trascritto sul Libro dei Verbali del Comitato di Presidenza e della Direzione Nazionale, viene ratificato in Congresso Nazionale con contestuale deposito agli atti del Notaio Angelo De Stefano e viene sottoscritto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Nazionale, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, dai membri del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.